

Massima numero 197 del 10 Novembre 2021

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [OMISSIS]S.r.l. – Concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2017-2018 e relativa riscossione coattiva; Concessione del servizio di emissione ruolo ordinario TARI annualità 2021 e relativa riscossione ruolo ordinario e coattivo; Concessione del servizio di accertamento omesse denunce e maggiori superfici TARI annualità 2017-2018 e relativa riscossione coattiva; Concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione delle sanzioni ex 602/73 e 507/1993 per mancato versamento TARI (parziale/totale) e per mancata denuncia TARI per gli anni per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione; Concessione del servizio di accertamento e riscossione omesso versamento (parziale/totale) TASI per gli anni per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione; Formazione ruolo acqua e canone depurazione e fognatura annualità 2021 (dal mese di agosto) e 2022, spedizione, riscossione ruolo ordinario e coattivo - Importo a base di gara: € 300.000,00 - S.A.: Comune di Dipignano PREC 200/2021/S

Riferimenti normativi: Articolo 51 d.lgs. n. 50/0216_Articolo 83 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Servizi di accertamento e riscossione e servizi di supporto - divisione in lotti - requisiti speciali - perdita di bilancio - numero minimo di dipendenti

Requisiti speciali - perdita di bilancio - sospensione ex lege attività di riscossione - anno 2020 - richiesta non ragionevole né congrua - indebita restrizione concorrenza

Il settore dei servizi di riscossione non è rimasto insensibile alla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia, stante la sospensione dei versamenti tributari disposta ex lege. L'inevitabile contrazione del fatturato ha a sua volta inciso sull'equilibrio di bilancio degli operatori incaricati dell'accertamento e della riscossione, per ragioni non imputabili alle imprese. Per tale motivo, le eventuali perdite accusate nel 2020 non sono significative, in quanto non idonee ad escludere con certezza che l'impresa sia economicamente solida, soprattutto se circoscritte all'anno in questione e se accompagnate da altri indici idonei a dimostrare l'affidabilità economica dell'impresa. Pertanto, nelle gare per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione, la richiesta del requisito del pareggio di bilancio parametrata all'anno 2020 non è ragionevole né congrua e si traduce in una indebita, quanto inutile, restrizione della concorrenza.